

ORIGINALE

N. 232 - I cat.

PER RICEVI

COMUNE DI SALIZZOLE
(Provincia di Verona)

N. 39 Reg. delib.

Trasmessa alla Sezione Provinciale del CO.RE.CO.

in data

11 OTT. 1993

Prot. 5084

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

adunanza straordinaria di prima convocazione - Seduta pubblica

CATEGORIA

1

OGGETTO: CONSORZIO TRA I COMUNI DI ANGIARI, BOVOLONE, CASALEONE, CERA, CONCAMARISE, ISOLA RIZZA, OPPEANO, RONCO ALL'ADIGE, ROVERCHIARA, SALIZZOLE, SANGUINETTO E S. PIETRO DI MORUBIO. APPROVAZIONE DELLO STATUTO E DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N° 142/90.

L'anno millenovecentonovantatre addì VENTOTTO

del mese di SETTEMBRE alle ore 21 nella Sala delle adunanze consiglieri. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
1. PROF. BRUNO MENEGHELLI	X		11. FAGNANI FILIPPO		X
2. TREGNAGO PIER PAOLO	X		12. CASTELLANI LUCA	X	
3. MORELATO EZIO	X		13. SARTORI VALTER	X	
4. CAZZOLA GIORGIO	X		14. DE GUIDI MAURIZIO	X	
5. PASSARINI ROSANNA	X		15. CONTE CLAUDIO	X	
6. PASSARINI REMO (DIMISS. C.C. 15/93)			16. STANZIAL DAVIDE	X	
7. DUSI FRANCO	X		17. FAGNANI GABRIELE	X	
8. BISSOLI GIORGIO	X		18. PERINI GIORGIO	X	
9. CORRA' ADRIANO	X		19. GIRARDI LUIGINO	X	
10. MANTOVANELLI G. FRANCO	X		20. CARMAGNANI ORIANO	X	
			Totali	18	1

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Sig. Dr. M. Cristina Amadori _____ il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Prof. Bruno Meneghelli - Sindaco _____, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 7 dell'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE

Propone al Consiglio Comunale l'approvazione della convenzione e dello Statuto per la trasformazione del Consorzio Acquedotto Medio Veronese Orientale con sede a Bovolone, costituito con Decreto Prefettizio n° 6684/II del 7.3.1970.

Dà lettura dello Statuto e dello schema di Convenzione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la proposta;

Visto che con Decreto Prefettizio n° 6684/II del 7.3.1970 é stata approvata la costituzione del Consorzio denominato "Acquedotto Consorziato Medio Veronese Orientale" tra i Comuni di Angiari, Bovolone, Casaleone, Cerea, Concamarise, Isola Rizza, Oppeano, Ronco all'Adige, Roverchiara, Salizzole, Sanguinetto e San Pietro di Morubio per l'approvvigionamento idrico dei Comuni consorziati;

Tenuto presente che ai sensi dell'art. 60 della legge n° 142/90 é necessario provvedere alla trasformazione di detto Consorzio;

Visto l'art. 7 del D.L. 30/6/1993 n. 121 che fissa il termine per la trasformazione al 31.12.1993;

Tenuto presente che le finalità per cui é stato costituito il citato Consorzio permangono in quanto necessita assicurare la fornitura d'acqua potabile agli utenti;

Evidenziato che con la legge 142/90 il Consorzio viene costituito con la firma della Convenzione da parte degli Enti aderenti;

Considerato che nello schema di convenzione e statuto vengono riportate tutte le clausole che assicurano la continuità del servizio;

Sentito l'intervento del Consigliere Girardi Luigino, il quale a nome del gruppo PSI esprime il voto contrario in quanto "tanti esperti sono riusciti a partorire un aborto" trova infatti lo statuto privo di chiari contenuti, contraddittorio in più parti, anti economico in quanto prevede l'assunzione di personale proprio, che ovviamente andrà ad incidere sui costi ecc. ecc..;

Il Presidente risponde che questo Statuto é frutto dello studio CUEIM di Padova e di numerosi incontri svolti tra Sindaci ed altri esperti che a parere proprio e di tutti i Sindaci nello Statuto sono previste numerose garanzie a favore non solo dei Comuni consorziati ma di tutta l'utenza;

Sentito l'intervento del Consigliere Corrà il quale ha dei dubbi sull'economicità di gestione e paventa un ricarico di costi sull'utenza, con il tipo di gestione consorziale;

Visti i pareri favorevoli del Responsabile del servizio interessato e del Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, nonché del Segretario Comunale sotto il profilo della legittimità, espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n° 142;

Con voti favorevoli n° 13, contrari n° 4 (gruppo PSI), astenuti n° 1 (Corrà Adriano), espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. Di approvare ai sensi dell'art. 60 - comma 1 - della legge 142/90 la trasformazione del "Consorzio Acquedotto Medio Veronese Orientale" tra i Comuni di Angiari, Bovolone, Casaleone, Cerea, Concamarise, Isola Rizza, Oppeano, Ronco all'Adige, Roverchiara, Salizzole, Sanguinetto e San Pietro di Morubio, costituito con Decreto Prefettizio n° 6684/II del 7.3.1970;

2. di approvare lo statuto del Consorzio composto di n° 40 articoli che si alle
ga al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
3. di approvare lo schema di convenzione composta da n° 14 articoli che si alle
ga al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
4. di autorizzare il Sindaco pro-tempore alla firma della Convenzione.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Prof. Bruno Meneghelli

Il Consigliere

Tregnago Pier Paolo



Il Segretario comunale

Dr. M. Cristina Amadori

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA

Visto: Si attesta la copertura finanziaria e la registrazione dell'impegno di spesa ai sensi del 5° Comma degli artt. 55 e 59 della Legge 8-6-1990 n. 142.



Il Responsabile Ufficio Ragioneria
Il Responsabile Uff. Ragioneria
Dr. Simonetta Faccini

La Sezione del Comitato Regionale di Controllo di VERONA con sua nota n. 11681 del 21-10-93 ha chiesto la produzione di chiarimenti.

Controdeduzioni del Comune n.C.C. 56 in data 29/11/93. Ricevute dalla Sezione del Comitato Regionale di Controllo il 14-12-93

Li, 22-10-93

Il Segretario comunale



Il Segretario comunale



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA

(art. 46, legge 8 giugno 1990, n. 142)

Si certifica che la suesata deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è pervenuta al Comitato Regionale di Controllo - Sezione di VERONA in data 11-10-93 prot. n. 9158 e che nei suoi confronti non è intervenuto nei termini prescritti un provvedimento di annullamento, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 1° comma dell'art. 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Li, 4 GEN. 1994

Il Segretario comunale



REFERATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 47, legge 8 giugno 1990, n. 142)

N. 222 Reg. pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messio, che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno 11 OTT. 1993 all'Albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Li, 11 OTT. 1993



Il Segretario comunale
Dr. M. Cristina Amadori

ORIC

CO

N. 4

Veri

adunan.

OGGETT

L'anno r

del mes

Previa l'

gi convc

1. PROF. BF

2. TREGNAC

3. MORELAT

4. CAZZOLA

5. PASSARI

~~6. PASSARI~~

7. DUSI FR

8. BISSOLI

9. CORRA'

10. MANTOVAI

Assiste l'e
dori ---
Essendo le
Sindaco -
la seduta p
dell'ordine

ICA (S) - Verona

Al fine di perseguire i predetti scopi, il Consorzio ha facoltà di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, quali, a titolo esemplificativo:

- compimento di tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari aventi pertinenza con l'oggetto consortile;
- ricorso al credito mediante assunzione di mutui di scopo, preferibilmente con la Cassa Depositi e Prestiti;
- stipula di Convenzioni con altri Enti pubblici, ai sensi dell'art. 24 della Legge 142/90;
- partecipazione a società per azioni a prevalente capitale pubblico locale aventi scopi pertinenti a quelli del Consorzio.

4. Il Consorzio potrà svolgere tutti i servizi su indicati anche per conto di Comuni non consorziati, nonché di altri Enti pubblici e privati.

5. Per il conseguimento dei suoi scopi, il Consorzio avrà in dotazione, locazione o comodato dai singoli Comuni partecipanti gli impianti relativi ai servizi ad esso affidati.

6. Il Consorzio acquisisce la proprietà degli impianti e delle reti che, durante il suo funzionamento, costruirà direttamente per il conseguimento degli scopi consortili.

Art. 4 - Sede

1. Il Consorzio ha sede nel Comune di Bovolone.

Art. 5 - Durata

1. Il Consorzio ha durata trentennale e potrà cessare nei casi e nei modi previsti dalle leggi vigenti e dal presente statuto.

Art. 6 - Cessazione

1. Il Consorzio potrà cessare a seguito di deliberazione di scioglimento approvata da almeno 2/3 degli Enti consorziati rappresentativi di almeno 2/3 delle quote di partecipazione.

2. In tal caso, il patrimonio conseguito con mezzi finanziari propri del Consorzio verrà ripartito fra i singoli Enti in modo che a ciascun Comune vengano assegnati gli impianti di distribuzione esistenti nel suo territorio.

3. Gli eventuali impianti centralizzati o riguardanti più Comuni saranno invece ripartiti in modo direttamente proporzionale ai consumi registrati nei Comuni interessati nell'ultimo esercizio chiuso.

4. I beni ottenuti in dotazione, in affitto o ad altro titolo dai singoli Comuni consorziati, verranno restituiti a ciascuno di essi.

5. Le disponibilità liquide che eventualmente residuano saranno ripartite in proporzione alle quote di partecipazione di ciascun Comune consorziato.

Art. 7 - Recesso

1. E' consentito il recesso anche di un solo Comune consorziato, purché intervenga il consenso degli altri Comuni.

2. Il consenso si presume accordato qualora non sia stato assunto apposito atto deliberativo motivato in senso contrario entro 90 gg. dalla data di ricevimento della relativa comunicazione da parte del Consorzio.

3. Il recesso non può essere esercitato prima che sia trascorso un quinquennio dall'ingresso dell'ente nel Consorzio.
4. Esso deve essere notificato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, diretta al Presidente del Consorzio, entro il trenta giugno di ciascun anno e diventa operante dal primo gennaio del secondo anno successivo.
5. Al Comune recedente verranno assegnati gratuitamente gli impianti esistenti nel suo territorio purché a suo tempo da esso costruiti direttamente, o dal Consorzio con mezzi finanziari forniti dal Comune medesimo, o anche da terzi, per la realizzazione di opere da effettuarsi esclusivamente in quel territorio comunale.
6. Gli impianti esistenti nel territorio del Comune recedente, costruiti dal Consorzio con finanziamenti propri, o comunque diversi da quelli di cui al comma precedente, sono ugualmente assegnati al Comune che dovrà rimborsare al Consorzio il valore degli impianti medesimi per la parte non ancora ammortizzata, previa detrazione del pro-quota di sua spettanza.
7. Viene fatta eccezione per le opere indivisibili o comunque indispensabili perché il Consorzio possa continuare ad esercitare i propri servizi nei territori degli altri Comuni non receduti.
8. Gli atti relativi al recesso debbono essere approvati dall'Assemblea, previa proposta del Consiglio di Amministrazione con voto favorevole di almeno 2/3 dei componenti, rappresentativi di almeno 2/3 delle quote di partecipazione. Essa dovrà valutare le eventuali ripercussioni tecniche ed economiche del recesso sulle opere e sulle strutture costituenti patrimonio comune e da ritenersi indivisibile, determinando l'entità del relativo risarcimento a carico del Comune recedente.
9. Gli eventuali mutui contratti dal Consorzio per l'esecuzione delle opere da assegnare al Comune recedente dovranno essere estinti anticipatamente a totale carico del Comune stesso; in difetto a quanto sopra il Comune dovrà subentrare al Consorzio in qualità di ente mutuatario.
10. In conseguenza del recesso, l'eventuale prosecuzione delle forniture dovrà essere regolata da specifiche convenzioni, come pure speciali convenzioni dovranno regolare il trasferimento di eventuali opere in corso di realizzazione.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DEL CONSORZIO

Art. 8 - Organi

1. Sono organi del Consorzio:
 - l'Assemblea;
 - il Consiglio di amministrazione;
 - il Presidente del Consiglio di amministrazione;
 - il Direttore.

Parte prima - Assemblea

Art. 9 - Composizione

1. L'Assemblea del Consorzio è composta da un rappresentante per ogni Ente consorziato nella persona del Sindaco o di un Assessore e/o Consigliere suo delegato.
2. La delega dovrà essere rilasciata per iscritto e comunicata al Consorzio.
3. La delega assegnata dal Sindaco si intende effettuata alla persona indicata fino a diversa comunicazione.
4. Il voto del Sindaco o del suo delegato è computato in proporzione alla quota di partecipazione del Comune rappresentato.

Art. 10 - Quota di partecipazione

1. Le quote di partecipazione di cui all'art. n.25, comma 4°, della legge 8 giugno 1990, n.142, sono stabilite in una quota ogni 1.000 abitanti residenti al 31 dicembre dell'anno precedente con arrotondamento per eccesso per le frazioni uguali o superiori a 500 abitanti.

COMUNE di	quote n.
Angiari	2
Bovolone	13
Casaleone	6
Cerea	15
Concamarise	1
Isola Rizza	3
Oppeano	7
Ronco all'Adige	6
Roverchiara	3
Salizole	4
Sanguinetto	4
S. Pietro di Morubio	3
Totale	<u>67</u>

2. Successivamente e comunque entro il quinquennio sarà valutata la possibilità di applicare un eventuale correttivo proporzionale al numero di utenti in ciascun Comune.

Art. 11 - Diritti e obblighi dei Comuni Consorziati

1. Alla quota di partecipazione di ciascun Ente consorziato, come risultano dall'articolo precedente, corrispondono:

- la quota con la quale il rappresentante dell'Ente partecipa agli atti deliberativi dell'Assemblea;
- la quota con la quale l'Ente partecipa agli utili o concorre alle eventuali perdite di gestione, nonché, salvo diversa determinazione dell'Assemblea, alle spese di investimento poste a carico degli Enti consorziati.

Art. 12 - **Attribuzioni dell'Assemblea**

1. Spetta all'Assemblea Consorziale:

- a) eleggere un Presidente e un Vice-Presidente scelti fra i membri dell'Assemblea dei Comuni consorziati, con funzioni non delegabili;
- b) deliberare i Regolamenti consortili;
- c) nominare il Presidente e gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione;
- d) nominare il Collegio dei Revisori dei conti;
- e) predisporre i programmi di intervento nei settori di competenza nel quadro della programmazione a livello regionale, provinciale e comprensoriale;
- f) esaminare i bilanci preventivi-economici annuali e pluriennali, completi della tabella numerica del personale, deliberati ed approvati entro il 15.10 dell'anno precedente a quello a cui si riferisce, salvo diversa disposizione di legge e con le modalità previste dall'art 40 del D.P.R. 4.10.1986 n.902;
- g) esaminare ed approvare il Conto Consuntivo della gestione con le modalità previste dall'art 42 del D.P.R. 4.10.1986 n.902;
- h) deliberare in ordine ai contratti e agli altri atti vincolanti il bilancio oltre l'anno;
- i) nominare il Direttore generale del Consorzio, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- l) deliberare sulle nuove richieste di ammissione di Comuni nel Consorzio;
- m) deliberare, se ritenuto necessario, un Regolamento che disciplini il proprio funzionamento ad integrazione di quanto previsto dal presente statuto;
- n) deliberare sulla eventuale erogazione di servizi a costi non economici, ai sensi dell'art. 30;
- o) assumere ogni altra deliberazione che per legge o per statuto sia riservata all'Assemblea.

Art. 13 - Convocazione e deliberazioni

1. L'Assemblea Consorziale si riunisce almeno due volte l'anno, in due sessioni ordinarie, rispettivamente per l'esame dei bilanci preventivi economici annuale e pluriennale e per l'approvazione del bilancio di esercizio. Può riunirsi straordinariamente in ogni momento su richiesta del Presidente del Consiglio di amministrazione o su richiesta di un numero di Comuni consorziati che detengano almeno un terzo delle quote.

2. L'Assemblea si riunisce su convocazione fatta dal suo Presidente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o, nei casi di urgenza, mediante telegramma, contenente il giorno, l'ora ed il luogo di riunione, nonché l'indicazione degli oggetti da

trattarsi nell'adunanza. L'avviso di convocazione dovrà pervenire alla sede dei Comuni consorziati almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa. In caso d'urgenza il termine può essere ridotto a 24 ore.

3. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza abitanti Comuni consorziati che rappresentino almeno la metà delle quote di partecipazione al Consorzio, e delibera a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione rappresentate.

4. Per le forme e le modalità delle deliberazioni dell'Assemblea Consorziale si applicano le norme che saranno regolate da apposito "Regolamento". Le deliberazioni devono essere pubblicate all'Albo Pretorio del Consorzio e contestualmente trasmesse ai ciascuno dei Comuni uniti in Consorzio, che sotto la responsabilità dei rispettivi Segretari, provvederanno alla pubblicazione all'Albo Pretorio dei Comuni stessi.

Art. 14 - Atti soggetti all'approvazione dei singoli Comuni consorziati

1. Le deliberazioni del Consorzio riguardanti gli oggetti sotto indicati sono sottoposte all'approvazione dei singoli Comuni consorziati:

- a) richiesta di ammissione di altri Enti locali territoriali al Consorzio, di cui all'art. 2;
- b) estensione delle attività consortili ad altri servizi pubblici;
- c) recesso dal Consorzio di uno o più Comuni consorziati, di cui all'art. 7;
- d) partecipazione e/o costituzione di enti e/o società di cui all'art. 3, comma 3°;
- e) modifiche della convenzione sottoscritta dai Comuni consorziati;
- f) modifiche allo Statuto del Consorzio che determinino innovazioni sostanziali della predetta convenzione o che comportino un aumento degli oneri di partecipazione degli Enti consorziati;
- g) ricapitalizzazione del Consorzio nel caso di perdite di esercizio non ripianabili con il fondo di riserva.

2. Le deliberazioni di cui ai punti b, d, e, f, g richiedono, per acquistare efficacia, l'approvazione espressa dei singoli Comuni consorziati, entro 90 giorni dalla comunicazione della relativa delibera del Consorzio.

3. Nel caso in cui uno o più Comuni non approvino o si oppongano alle suddette deliberazioni, l'Assemblea del Consorzio dovrà confermare gli atti medesimi con apposita deliberazione adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle quote di partecipazione e la presenza in assemblea di almeno due terzi delle quote stesse.

Art. 15 - Atti fondamentali

1. Sono atti fondamentali del Consorzio e pertanto, ai sensi dell'art. 25, comma 3°, della legge n. 142/90, debbono essere trasmessi a ciascuno dei Comuni consorziati le deliberazioni concernenti il bilancio annuale, il piano programma, i piani poliennali di ristrutturazione o di sviluppo.

2. La comunicazione avviene dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea a cura del Presidente di quest'ultima.

Art. 16 - Segretario del Consorzio

1. Le funzioni di segretario dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione competono al Direttore.

Parte seconda - Consiglio di Amministrazione

Art. 17 - Composizione e nomina

1. L'Assemblea consorziale procede alla nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione scegliendoli tra persone che abbiano la qualità per essere elette Consiglieri Comunali e posseggano requisiti di esperienza ed onorabilità adeguati alla carica da rivestire ed all'attività da svolgere, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art.12 bis del D.L. 28.2.1983 n.55 convertito nella Legge 26.4.1983 n.131 ed all'art.16 del D.P.R. 4.10.1986 n.902.

2. Il numero di componenti è fissato in quattro oltre il Presidente.

3. I Comuni, per quanto riguarda la votazione del Consiglio di Amministrazione vengono così ripartiti:

Fascia n. 1 = Comuni fino a 5.000 abitanti

Fascia n. 2 = Comuni da 5.001. a 10.000 abitanti

Fascia n. 3 = Comuni oltre i 10.000 abitanti

La fascia n. 1 ha diritto a 2 componenti compreso l'eventuale Presidente;

La fascia n. 2 ha diritto a 1 componente compreso l'eventuale Presidente;

La fascia n. 3 ha diritto a 2 componenti compreso l'eventuale Presidente.

4. Nessun Comune può avere più di un rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione.

5. Il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione sono eletti a scrutinio palese, nella prima adunanza, e a maggioranza assoluta delle quote rappresentate dai componenti l'Assemblea, su presentazione di un documento programmatico sottoscritto da almeno un terzo dei componenti l'Assemblea con l'indicazione dei candidati alla carica di Presidente e componenti il Consiglio di Amministrazione.

Art. 18 - Durata e sostituzioni

1. I componenti il Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni e sono rieleggibili una sola volta.

2. I componenti che per qualsiasi ragione cessino dal loro incarico sono sostituiti dal Consiglio su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Restano in carica fino alla prossima assemblea, che provvede alla sostituzione definitiva del membro o dei membri che restano in carica fino alla naturale scadenza dell'organo.

3. Se viene a mancare la maggioranza dei componenti, l'intero Consiglio decade.

4. I Consiglieri rimasti debbono senza indugio convocare l'Assemblea perché proceda alla nomina del nuovo Consiglio.

Art. 19 - Attribuzioni

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione tranne quelli che, per legge o per statuto, sono riservati all'Assemblea, al Presidente ed al Direttore.

Art. 20 - Deliberazioni

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti.

Parte terza - Presidente del Consiglio di Amministrazione

Art. 21 - Attribuzioni

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- a) ha la rappresentanza del Consorzio;
- b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e fissa gli ordini del giorno delle relative sedute;
- c) adotta i provvedimenti previsti dalle leggi in riferimento alle finalità proprie del Consorzio;
- d) assume sotto la propria responsabilità i provvedimenti di competenza propria del Consiglio di Amministrazione, quando l'urgenza sia tale da non permettere la tempestiva convocazione del Consiglio stesso, e sia dovuta a cause nuove o posteriori all'ultima adunanza; di questi provvedimenti il Presidente farà relazione al Consiglio alla prima adunanza al fine di ottenerne la ratifica. A tale scopo il Consiglio dovrà essere convocato non oltre 30 giorni dalla data del provvedimento d'urgenza.

Art. 22 - Sostituzione e deleghe

1. Nel caso di vacanza o di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, in attesa della nuova nomina da parte dell'Assemblea, le funzioni previste dal precedente articolo, sono assunte dal componente il Consiglio di Amministrazione più anziano di nomina o, in caso di nomina contemporanea, da quello che ha riportato il maggior numero di voti. In caso di ulteriore parità dal più anziano di età.

Art. 23 - Mozione di sfiducia - Revoca

1. Il Consiglio di Amministrazione può essere revocato dall'Assemblea Generale a seguito della presentazione di una mozione di sfiducia costruttiva sottoscritta da $\frac{2}{5}$ dei componenti che rappresentino almeno i $\frac{2}{5}$ delle quote. La revoca, per essere valida, deve essere votata per appello nominale e deve ottenere la maggioranza assoluta dei Consiglieri che rappresentino la maggioranza assoluta delle quote.
2. I singoli componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati su proposta del Presidente, con deliberazione dell'Assemblea generale da approvarsi a scrutinio palese e plurimo a maggioranza assoluta dei componenti, che rappresentino almeno la maggioranza assoluta delle quote.
3. La revoca è altresì ammessa nei casi di violazione degli obblighi stabiliti dagli artt. 2390 e 2391 del codice civile. In tal caso l'Amministratore revocato risponde, nelle forme previste dalla legge, dei danni arrecati al Consorzio.

Art. 24 - Indennità e compensi

1. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione è corrisposta una indennità mensile di carica che deve essere contenuta entro i limiti del 65% di quella prevista per il Sindaco del Comune più popoloso facente parte del Consorzio. I criteri per la determinazione sono quelli indicati nella tabella A allegata alla Legge 27 dicembre 1985 n.816 così come modificati dall'art.31 della legge 81/93.
2. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione è corrisposta una indennità mensile che deve essere contenuta entro i limiti del 40% di quella prevista per il Presidente. I

relativi atti deliberativi vengono adottati dall'Assemblea con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti.

3. Ai componenti dell'Assemblea è corrisposta una indennità di presenza, per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta, nella misura di cui all'art. 10, 1° comma, della legge 27 dicembre 1985, n. 816 e successive integrazioni.

4. E' fatto divieto di cumulo delle indennità.

Parte quarta - Direzione

Art. 25 - Direttore

1. Il Direttore del Consorzio dà concreta attuazione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, partecipa con funzioni referenti alle sedute assembleari e consiliari, dirige il personale del Consorzio, sovrintende al buon andamento dei servizi consortili di cui ha la responsabilità tecnica e gestionale.

2. Il Direttore compie gli atti necessari per rendere esecutive le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e dà attuazione ai provvedimenti adottati dal Presidente.

3. Al Direttore generale il Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle proprie attribuzioni, può affidare specifici incarichi.

4. Le modalità di assunzione vengono effettuate in conformità all'art. 32 del D.P.R. 902/86 mediante concorso pubblico per titoli ed esami rimandando tale normativa alla successiva e necessaria regolamentazione per il personale del Consorzio.

TITOLO III

STRUTTURE E UFFICI

Art. 26 - Struttura organizzativa del Consorzio

1. La Direzione propone al Consiglio di Amministrazione la struttura organizzativa dei servizi.

Art. 27 - Assunzioni

1. Il Consorzio, nei limiti e secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento approvato dall'Assemblea, assume il personale necessario allo svolgimento del servizio.
2. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali il Consorzio può avvalersi anche del personale degli Enti consorziati previo accordi con le amministrazioni interessate.

Art. 28 - Incompatibilità

1. A tutto il personale dipendente, ivi compreso il Direttore, è fatto divieto di esercitare altro impiego, professione o attività commerciale senza essere stati preventivamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto della legislazione vigente.
2. Non possono essere nominati impiegati o direttore del Consorzio i Consiglieri e gli Assessori degli enti locali associati.

Art. 29 - Controllo degli atti

1. Sono soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni dell'Assemblea Consortile nonché quelle del Consiglio di Amministrazione che lo stesso intende, di propria iniziativa, sottoporre al Comitato Regionale di Controllo competente per territorio, di cui all'art. 41 della legge 3 giugno 1990, n. 142 e della legge regionale n. 19 del 30 luglio 1991.
2. Le deliberazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione, nelle materie sottelencate, sono sottoposte al controllo nei limiti delle illegittimità denunciate, quando ne faccia richiesta scritta e motivata, con l'indicazione delle norme violate, entro 10 giorni dall'affissione all'albo pretorio del Consorzio, un numero di componenti dell'Assemblea che rappresentino almeno 1/5 delle quote di partecipazione:
 - a) acquisti, alienazioni, appalti ed in generale tutti i contratti;
 - b) contributi, indennità compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti o a terzi;
 - c) assunzioni, stato giuridico e trattamento economico del personale.
3. Contestualmente all'affissione all'albo le delibere di cui al comma 2° sono trasmesse ai Comuni Consorziati.
4. Entro gli stessi termini di cui al comma 2, devono altresì essere sottoposte al controllo le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, quando un numero di Comuni che rappresentino almeno un quinto delle quote di partecipazione ne facciano richiesta scritta e motivata. La richiesta deve indicare i vizi di incompetenza o contrastanti gli atti fondamentali dell'Assemblea.
5. Non sono soggette al controllo preventivo di legittimità, e non devono essere comunicate ai Comuni Consorziati, le deliberazioni meramente esecutive di altre deliberazioni.

TITOLO IV

PATRIMONIO, FINANZA E CONTABILITA'

Art. 30 - Criteri di gestione

1. Il Consorzio imposta la propria attività su criteri di efficacia, efficienza ed economicità gestionale.
2. Ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
3. L'eventuale erogazione di servizi a costi non economici deve essere autorizzata dall'Assemblea del Consorzio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, con l'illustrazione delle finalità sociali da perseguire e con la specifica indicazione delle fonti di finanziamento.

Art. 31 - Patrimonio

1. Il patrimonio consortile è costituito da:
 - a) capitale di dotazione formato da beni immobili o mobili, compresi i fondi liquidi assegnati dai singoli Comuni al Consorzio all'atto dell'adesione o successivamente;
 - b) beni immobili o mobili acquistati o realizzati in proprio dal Consorzio.
2. Gli impianti e le canalizzazioni di proprietà dei Comuni partecipanti al momento dell'adesione, nonché quelli che verranno successivamente realizzati dai singoli Comuni, vengono assegnati in dotazione o dati in locazione o comodato al Consorzio.
3. I progetti per le estensioni della rete o per i nuovi impianti, anche richiesti dai singoli Comuni, dovranno essere corredati dal piano economico e finanziario, dal quale risultino i mezzi finanziari con i quali fronteggiare la spesa ed i ricavi a copertura dei costi.
4. Qualora il preventivo economico risulti in disavanzo, gli investimenti potranno essere fatti solo se i Comuni interessati verseranno, a fondo perduto, la quota necessaria al pareggio.
5. Il corrispettivo dei beni dati in locazione verrà fissato volta per volta e anno per anno, d'intesa con i Comuni interessati, in base al valore dei beni medesimi e tenendo conto della lunghezza delle reti di distribuzione e di raccolta, del numero delle utenze e dell'entità dei consumi di ciascuna Comune. Per i beni assegnati in comodato non si farà luogo a compensazioni.

Art. 32 - Valutazione dei beni conferiti al Consorzio

1. I beni conferiti dai Comuni consorziati successivamente all'entrata in vigore dello Statuto sono valutati al valore storico di acquisizione e/o costruzione.
2. Detto valore, eventualmente attualizzato, viene poi depurato degli ammortamenti ordinari conteggiati sul valore storico secondo i coefficienti previsti dalla normativa fiscale, anche quando tali ammortamenti non siano stati fatti o siano stati effettuati in maniera difforme.
3. In deroga a quanto previsto dal primo e secondo comma del presente articolo, la valutazione degli impianti di fognatura, conferiti quali capitali di dotazione, verrà

eseguita tenendo conto della particolare natura degli impianti stessi e delle esigenze di economicità di gestione.

4. Per i conferimenti già effettuati dai Comuni al Consorzio, il valore di conferimento è quello risultante dall'ultimo conto consuntivo approvato prima dell'entrata in vigore della presente convenzione.

5. Per i beni conferiti, il Consorzio dovrà corrispondere agli Enti consorziati un interesse pari a quello sostenuto dagli stessi per la contrazione dei mutui ad essi relativi, al netto di ogni eventuale contributo attribuito ai medesimi Enti consorziati e limitatamente alla durata dei mutui stessi. Il relativo onere a carico del Consorzio è appostato al passivo del bilancio consortile.

Art. 33 - Utile di esercizio

1. L'utile d'esercizio sarà destinato nell'ordine:

- a) alla costituzione o all'incremento del fondo di riserva;
- b) all'incremento del fondo rinnovo impianti;
- c) al fondo di finanziamento dello sviluppo degli investimenti dell'entità prevista dal piano programma;
- d) l'eccedenza è devoluta ai Comuni consorziati, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, a titolo di rimborso dei conferimenti in fondi liquidi e fino alla concorrenza degli stessi, maggiorati degli interessi maturati, nonché a titolo di corrispettivo degli altri beni conferiti in dotazione, determinato in base ai canoni di locazione di beni consimili;
- e) l'ulteriore residuo è ripartito fra i Comuni consorziati in proporzione alle quote di partecipazione di ciascun Comune.

Art. 34 - Perdite di esercizio

1. Nel caso di perdita d'esercizio il Consiglio di Amministrazione deve analizzare le cause che hanno determinato la perdita stessa ed indicare i provvedimenti adottati per il contenimento della perdita e quelli adottati o proposti per ricondurre in equilibrio la gestione aziendale.

2. Alle perdite che eventualmente si verificano si fa fronte con il fondo di riserva di cui all'art. 27 e, in caso di insufficienza, la perdita residua può essere ripianata solo in forza di ricapitalizzazione del Consorzio, ai sensi dell'art. 14 lett. g.

3. Qualora per il secondo esercizio consecutivo si accerti il mancato equilibrio tra costi e ricavi o si verificano perdite di esercizio, il Consiglio di Amministrazione, indipendentemente dalla normale scadenza del mandato, deve essere espressamente confermato da un'assemblea appositamente convocata.

Art. 35 - Finanza e contabilità

1. Per tutto quanto non previsto dal presente titolo in tema di finanza e contabilità del Consorzio, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 4.10.1986 n.902 ed ai regolamenti interni aziendali in materia di scritture contabili, bilanci preventivi e consuntivi, finanziamenti, servizio di cassa e di tesoreria.

2. I compiti che le predette norme assegnano al Consiglio Comunale ed alla Giunta Municipale sono esercitati rispettivamente dall'Assemblea Consorziale e dal Consiglio di Amministrazione; quelli attribuiti al Sindaco dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO V

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 36 - Composizione, durata, attribuzioni

1. Il collegio dei Revisori dei conti si compone di un presidente e di due membri, scelti tutti fra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili tenuto dal Ministero di Grazia e Giustizia. In attesa della formazione del suddetto Registro, si fa riferimento al Ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti.

2. I revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta.

3. Ad essi spettano le attribuzioni previste dall'art. 57 della Legge 142/90 e art12 bis della Legge 19.3.1993 n.68 nonché relativo trattamento economico previsto dal D.M. - Ministero dell'Interno - 4.10.1991 e successiva Circolare del Ministero dell'Interno 19.11.1991 n. F.L. 33/91.

TITOLO VI

CONTRATTI

Art. 37 - Capacità contrattuale

1. Il Consorzio ha la capacità di compiere tutti i negozi giuridici necessari per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali, provvede a tutte le forniture, gli acquisti, le alienazioni, gli affitti, i lavori, i trasporti e quant'altro comporta per il suo funzionamento mediante contratti preceduti da apposita gara, o da trattativa privata, o in economia, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di regolamenti interni aziendali.

2. I contratti sono rogati dal Direttore del Consorzio.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 38 - Controversie

1. Tutte le controversie sulla interpretazione ed attuazione dello Statuto o delle deliberazioni consortili, che insorgano tra Comuni e Comuni e fra essi ed il Consorzio, sono decise da un Collegio di tre arbitri nominati uno da ciascuna delle due parti interessate ed il terzo dai due arbitri così nominati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Verona. Qualora la controversia intercorra fra più di due Comuni, questi concorderanno la nomina di un arbitro unico, che in mancanza di accordo sarà nominato dal Presidente del Tribunale.
2. Il Collegio arbitrale giudica irrisolvemente e inappellabilmente.

Art. 39 - Disposizioni transitorie.

1. Il Consorzio subentra in tutti i rapporti giuridici in corso ed in tutti gli obblighi da essi derivanti assunti dal Consorzio Intercomunale Acquedotto Medio Veronese Orientale, in particolare mantiene la gestione dei servizi erogati, la disponibilità dei beni ed i rapporti con il personale e subentra in tutti i contratti e le convenzioni in corso.
2. Fatto salvo quanto stabilito da specifiche disposizioni, continuano ad applicarsi, nelle materie ad essi demandate, le norme previste dai regolamenti interni aziendali vigenti alla data di entrata in vigore dello Statuto, in quanto con questo compatibili.

Art. 40 - Rinvio

1. Per tutto quanto non è previsto nel presente Statuto si farà riferimento alle norme della legge sulle autonomie locali, nonché alla legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province, e relativo regolamento, in quanto applicabili.

CONSORZIO
ACQUEDOTTO MEDIO VERONESE ORIENTALE

CONVENZIONE

10 novembre 1993

CONVENZIONE

Tra i Comuni di Angiari, Bovolone, Casaleone, Cerea, Concamarise, Isola Rizza, Oppeano, Ronco all'Adige, Roverchiara, Salizzole, Sanguinetto e S. Pietro di Morubio.

premessi che

- per l'assunzione e la gestione di servizi pubblici di approvvigionamento idrico nel territorio provinciale i Comuni su indicati costituirono il Consorzio Acquedotto Medio Veronese Orientale;

- la struttura consortile ha permesso il perseguimento di politiche ambientali a livello comprensoriale, evitando rischi di frammentazioni locali ed anticipando concetti di forte attualità quali i bacini idrici e la gestione associata dei servizi;

- rimanendo pertanto valide le motivazioni sottostanti alla scelta consortile, si rende necessario procedere alla revisione dell'attuale Consorzio ai sensi dell'art. 60 della legge 8.6.1990 n. 142;

- la revisione di cui sopra va operata sulla base di principi stabiliti dall'art. 25 della medesima legge 142/90 che, rinviando altresì agli artt. 23 e 24, richiede in particolare l'approvazione da parte dei Consigli dei Comuni aderenti al Consorzio di una convenzione tra i Comuni stessi, allo scopo di stabilirne i fini, la durata, le forme di consultazione tra gli enti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

- il Consiglio di Stato, con proprio atto del 6 dicembre 1990, nell'esprimere il parere richiesto dal Ministero dell'Interno sullo schema del testo unico delle norme in materia di ordinamento degli enti locali, da emanare in base alla previsione dell'art. 64, comma 3, della legge 142/90, con riferimento ai consorzi, ha invitato il Ministero a "considerare che nella nuova legge la parola "Consorzio" ha un senso diverso da quello tradizionale, indicando esclusivamente ciò che nel vecchio ordinamento era detta "azienda consortile", tant'è vero che i consorzi sono ora ricondotti alla disciplina delle aziende speciali dei Comuni....";

RITENUTO

di trasformare il suddetto Consorzio Intercomunale ai sensi degli artt. 23, 24, 25 e 60 della Legge 8.6.1990 n. 142,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Denominazione e caratteri del Consorzio

1. E' costituito tra i Comuni di Angiari - Bovolone - Casaleone - Cerea - Concamarise - Isola Rizza, Oppeano, Ronco all'Adige - Roverchiara - Salizzole - Sanguinetto - S. Pietro

di Morubio, un Consorzio ai sensi dell'art.25 della legge 8 giugno 1990 n.142, per l'assunzione diretta e la gestione dei servizi pubblici indicati nell'art.2.

2. Il Consorzio risulta dalla trasformazione, attuata ai sensi dell'art.60 della legge citata, del preesistente Consorzio Acquedotto Medio Veronese Orientale e subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo a quest'ultimo e ne conserva la denominazione.

3. Il Consorzio ha personalità giuridica ed autonomia imprenditoriale ed è costituito con le norme dell'azienda speciale di cui all'art.23 della legge 142 dell' 8.6.1990.

4. Il Consorzio ha durata trentennale e potrà cessare nei casi e nei modi previsti dallo statuto.

Art. 2 - Scopi

1. Scopo del Consorzio è la costruzione, manutenzione e gestione delle opere acquedottistiche, comprese quelle esistenti, atte alla produzione, all'adduzione e alla distribuzione dell'acqua potabile per l'approvvigionamento delle popolazioni dei territori dei Comuni consorziati di cui all'art.1.

2. I suddetti servizi ed attività formano oggetto del Consorzio nel loro ciclo completo, dalla costruzione degli impianti alla gestione ed esercizio degli stessi.

3. Inoltre, i Comuni consorziati possono affidare anche in modo graduale, singolo e separato, al Consorzio stesso, gli ulteriori seguenti servizi:

a) studio, progettazione, costruzione e gestione delle opere e degli impianti della rete fognaria nell'ambito territoriale di ciascun Comune;

b) studio, progettazione, costruzione e gestione delle opere e degli impianti di depurazione delle acque reflue, nell'ambito territoriale di ciascun Comune.

Pertanto, lo scopo ultimo del Consorzio è quello di gestire il ciclo completo delle acque nel perimetro territoriale dei Comuni consorziati.

Al fine di perseguire i predetti scopi, il Consorzio ha facoltà di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, quali, a titolo esemplificativo:

- compimento di tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari aventi pertinenza con l'oggetto consortile;
- ricorso al credito mediante assunzione di mutui di scopo, preferibilmente con la Cassa Depositi e Prestiti;
- stipula di Convenzioni con altri enti pubblici, ai sensi dell'art.24 della Legge 142/90;
- partecipazione a società per azioni a prevalente capitale pubblico locale aventi scopi pertinenti a quelli del Consorzio.

Art. 3 - Ammissione e recesso dal Consorzio

1. Previa apposita delibera dell'Assemblea, potranno essere ammessi a far parte del Consorzio altri Enti locali territoriali che risultino avere interessi comuni con gli Enti consorziati, salvo il diritto di questi ultimi di opporsi al provvedimento di ammissione, secondo le modalità precisate nello Statuto.

2. E' consentito il recesso anche di un solo Comune consorziato, purché intervenga il consenso degli altri Comuni.

3. I recesso non può essere esercitato prima che sia trascorso un quinquennio dalla data della presente convenzione o, per le future ammissioni, prima che sia trascorso un

quinquennio dall'ingresso dell'Ente nel Consorzio.

4. Gli atti relativi al recesso debbono essere approvati dall'Assemblea, previa proposta del Consiglio di amministrazione con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti, rappresentativi di almeno due terzi delle quote di partecipazione. Essa dovrà valutare le eventuali ripercussioni tecniche ed economiche del recesso sulle opere e sulle strutture costituenti patrimonio comune e da ritenersi indivisibile, determinando l'entità del relativo risarcimento a carico del Comune recedente.

5. Lo Statuto disciplina:

* le modalità di comunicazione del recesso e delle eventuali opposizioni;

* le modalità di definizione dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il Consorzio ed il Comune recedente.

Art. 4 - Cessazione

1. Il Consorzio potrà cessare a seguito di deliberazione di scioglimento approvata da almeno due terzi degli Enti consorziati rappresentativi di almeno due terzi delle quote di partecipazione.

2. Lo Statuto disciplina le modalità di ripartizione del patrimonio tra gli Enti consorziati.

Art. 5 - Organi consortili

1. Sono organi del Consorzio:

- l'Assemblea;

- il Consiglio di amministrazione;

- il Presidente del Consiglio di amministrazione;

- il Direttore, al quale spettano responsabilità tecnica e gestionale.

2. La loro nomina e composizione, il loro funzionamento nonché le rispettive competenze e/o attribuzioni sono disciplinate dallo Statuto.

3. Lo Statuto prevede altresì la nomina e le competenze del Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 6 - Assemblea

1. L'Assemblea del Consorzio è composta da un rappresentante per ogni Ente consorziato nella persona del Sindaco o di un Assessore e/o Consigliere suo delegato.

2. La delega dovrà essere rilasciata per iscritto e comunicata al Consorzio.

3. La delega assegnata dal Sindaco si intende effettuata alla persona indicata fino a diversa comunicazione.

4. Il voto del Sindaco o del suo delegato è computato in proporzione alla quota di partecipazione del Comune rappresentato.

Art. 7 - Quota di partecipazione

1. Le quote di partecipazione, di cui all'art. n.25, comma 4 della legge 8 giugno 1990, n.142, sono stabilite in una quota ogni 1.000 abitanti residenti al 31 dicembre dell'anno precedente con arrotondamento per eccesso per le frazioni uguali o superiori a 500 abitanti.

2. Tali quote risultano attualmente così ripartite:

Comune di Angiari	2
Comune di Bovolone	13
Comune di Casaleone	6
Comune di Cerea	15
Comune di Concemarise	1
Comune di Isola Rizza	3
Comune di Oppeano	7
Comune di Ronco all'Adige	6
Comune di Roverchiara	3
Comune di Salizzole	4
Comune di Sanguinetto	4
Comune di S. Pietro di Morubio	3

Totale 67

3. Successivamente e comunque entro il quinquennio sarà valutata la possibilità di applicare un eventuale correttivo proporzionale al numero di utenti in ciascun Comune.

4. Alla quota di partecipazione di ciascun Ente consorziato, come risultante dai commi precedenti, corrispondono:

- la quota con la quale il rappresentante dell'Ente partecipa agli atti deliberativi dell'Assemblea;
- la quota con la quale l'Ente partecipa agli utili o concorre alle eventuali perdite di gestione, nonché - salvo diversa determinazione dell'Assemblea - alle spese di investimento poste a carico degli Enti consorziati.

Art. 8 - Consiglio di amministrazione

1. L'Assemblea consorziale procede alla nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione scegliendoli, tra persone che abbiano la qualità per essere eletti Consiglieri comunali e posseggano requisiti di competenza e di esperienza adeguati alla carica da rivestire e all'attività da svolgere, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art 12 bis del D.L. 28 febbraio 1983 n.55 convertito nella legge 26.4.1983 n.131.

2. Il numero dei componenti è fissato in quattro oltre al Presidente.

3. I Comuni, per quanto riguarda la votazione del Consiglio di Amministrazione vengono così ripartiti:

Fascia n. 1 = Comuni fino a 5.000 abitanti

Fascia n. 2 = Comuni da 5.001 a 10.000 abitanti

Fascia n. 3 = Comuni oltre i 10.000 abitanti

La fascia n. 1 ha diritto a 2 componenti compreso l'eventuale Presidente;

La fascia n. 2 ha diritto a 1 componente compreso l'eventuale Presidente;

La fascia n.3 ha diritto a 2 componenti compreso l'eventuale Presidente.

4. Nessun Comune può avere più di un rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione.

5. Il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione sono eletti a scrutinio palese, nella prima adunanza, e a maggioranza assoluta delle quote rappresentate dai componenti l'Assemblea, su presentazione di un documento programmatico sottoscritto da almeno un terzo dei componenti l'Assemblea con l'indicazione dei candidati alla carica di Presidente e componenti il Consiglio di amministrazione.

Art. 9 - Atti del Consorzio

1. Le deliberazioni del Consorzio riguardanti gli oggetti sotto indicati sono sottoposte all'approvazione dei singoli Comuni consorziati:

- a) richiesta d'ammissione di altri Enti locali territoriali al Consorzio, di cui all'art.3;
- b) estensione delle attività consortili ad altri servizi pubblici;
- c) recesso dal Consorzio di uno o più Comuni consorziati di cui all'art.3;
- d) partecipazione e/o costituzione di ente e/o società;
- e) modifiche alla convenzione sottoscritta dai Comuni consorziati;
- f) modifiche allo Statuto del Consorzio che determinano innovazioni sostanziali della predetta convenzione o che comportino un aumento degli oneri di partecipazione degli Enti consorziati;
- g) ricapitalizzazione del Consorzio nel caso di perdite di esercizio non ripianabili con il fondo di riserva.

2. Sono atti fondamentali del Consorzio e pertanto debbono essere approvati dall'Assemblea e trasmessi a ciascuno dei Comuni consorziati, le deliberazioni del Consiglio di amministrazione concernenti il bilancio annuale, il piano-programma, i piani poliennali di ristrutturazione o di sviluppo, il conto consuntivo.

Art.10 - Criteri di gestione

1. Il Consorzio informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità gestionale.
2. Ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
3. I risultati di gestione vengono rilevati attraverso una contabilità economica (generale ed analitica).
4. L'eventuale erogazione di servizi a costi non economici deve essere autorizzata dall'Assemblea del Consorzio, su proposta del Consiglio di amministrazione, con l'illustrazione delle finalità sociali da perseguire e con la specifica indicazione delle fonti di finanziamento.

Art.11 - Patrimonio del Consorzio

1. Il patrimonio consortile è costituito da:
 - a) capitale di dotazione formato da beni immobili o mobili, compresi i fondi liquidi assegnati dai singoli Comuni al Consorzio all'atto dell'adesione o successivamente;
 - b) beni immobili o mobili acquistati o realizzati in proprio dal Consorzio.

2. Gli impianti e le canalizzazioni di proprietà dei Comuni partecipanti al momento dell'adesione, nonché quelli che verranno successivamente realizzati dai singoli Comuni, vengono assegnati in dotazione o dati in locazione o comodato al Consorzio.
3. I progetti per le estensioni della rete e per i nuovi impianti, anche richiesti dai singoli Comuni, dovranno essere corredati dal piano economico e finanziario, dal quale risultino i mezzi finanziari con i quali fronteggiare la spesa ed i ricavi a copertura dei costi.
4. Qualora il preventivo economico risulti in disavanzo, gli investimenti potranno eseguirsi solo se i Comuni interessati verseranno, a fondo perduto, la quota necessaria al pareggio.
5. I beni conferiti dai Comuni consorziati successivamente all'entrata in vigore dello statuto sono valutati in base ai criteri in esso stabiliti.
6. Per i beni conferiti, il Consorzio dovrà corrispondere agli Enti consorziati un interesse pari a quello sostenuto dagli stessi per la contrazione dei mutui ad essi relativi, al netto di ogni eventuale contributo attribuito ai medesimi Enti consorziati e limitatamente alla durata dei mutui stessi. Il relativo onere a carico del Consorzio è appostato al passivo del bilancio consortile.

Art. 12 - Risultato economico d'esercizio

1. L'utile di esercizio sarà destinato nell'ordine:
 - a) alla costituzione o incremento del fondo di riserva;
 - b) all'incremento del fondo rinnovo impianti;
 - c) al fondo di finanziamento dello sviluppo degli investimenti nell'entità prevista dal piano-programma;
 - d) l'eccedenza è devoluta ai comuni consorziati, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, a titolo di rimborso dei conferimenti in fondi liquidi e fino a concorrenza degli stessi, maggiorati dagli interessi maturati nonché a titolo di corrispettivo degli altri beni conferiti in locazione, determinato in base ai canoni di locazione di beni consimili;
 - e) l'ulteriore residuo è ripartito fra i Comuni consorziati in proporzione alle quote di partecipazione di ciascun Comune.
2. Nel caso di perdita d'esercizio, il Consiglio di amministrazione deve analizzare le cause che hanno determinato la perdita stessa ed indicare i provvedimenti adottati per il contenimento della perdita e quelli adottati o proposti per ricondurre in equilibrio la gestione aziendale.
3. Alle perdite che eventualmente si verificano si fa fronte con il fondo di riserva di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo; in caso di insufficienza, la perdita residua può essere ripianata solo in forza di ricapitalizzazione del Consorzio, ai sensi dell'art.9 lett. g)
4. Qualora per il secondo esercizio consecutivo si accerti il mancato equilibrio fra costi e ricavi, il Consiglio di amministrazione, indipendentemente dalla normale scadenza del mandato, deve essere espressamente confermato da un'assemblea appositamente convocata.

Art. 13 - Forme partecipative

1. Gli organi consortili promuoveranno ogni possibile forma di consultazione e partecipazione degli Enti consorziati in merito agli aspetti fondamentali dell'attività del Consorzio.

2. Per il raggiungimento dei fini di cui al comma precedente, gli organi consortili, in particolare:

- attueranno incontri con gli amministratori dei Comuni;
- parteciperanno a sedute dei Consigli e delle Giunte comunali;
- divulgheranno ed illustreranno ai Comuni consorziati l'attività consortile.

Art. 14 - Disposizioni finali

1. Gli accordi qui stabiliti trovano più ampia definizione nello Statuto del Consorzio.

2. Tale Statuto, approvato da ciascuno dei Consigli comunali interessati, viene allegato alla presente convenzione per costituirne parte integrante e sostanziale.